

<p><b>I.TEC</b> SRL  <b>COSTRUZIONI GENERALI</b>  Via Marsara, 4 – Villa Del Conte (PD)</p> <p>☎ 049.93.90.166  E-Mail info@i-tecsrl.it</p>		
---	--	--

## PROCEDURA PRC 01

### Lavoro minorile e azioni di rimedio

Rev.	Data	Oggetto	Redatto da	Approvato da
0	01.09.17	Prima emissione	Resp. Sa8000	Senior Management

<p><b>I.TEC</b> SRL <b>COSTRUZIONI GENERALI</b> Via Marsara, 4 – Villa Del Conte (PD) ☎ 049.93.90.166 E-Mail info@i-tecsr.it</p>		
--	--	--

## Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	pag. 3
2. Termini e definizioni.....	pag. 3
3. Attività specifiche.....	pag. 3
3.1 Utilizzo di lavoro minorile da parte di fornitori e azioni di rimedio..	pag 3
4. Responsabilità.....	pag. 4
5. Documenti di riferimento.....	pag. 4

<p><b>I.TEC SRL</b>  <b>COSTRUZIONI GENERALI</b>  Via Marsara, 4 – Villa Del Conte (PD)  ☎ 049.93.90.166  E-Mail info@i-tecsrl.it</p>		
---	--	--

## 1. Scopo

La presente procedura definisce i comportamenti di **I.TEC. SRL** nei confronti di situazioni di ricorso al lavoro infantile.

## 2. Termini e definizioni

### 2.1. Definizioni SA8000

**Azione di rimedio:** azioni intraprese per garantire la sicurezza, salute, educazione e sviluppo al bambino che è stato sottoposto al lavoro infantile.

**Bambino:** persona inferiore ai 15 anni o comunque in età non compresa nella legislazione locale o per la scuola dell'obbligo. Per la legge italiana, il limite è fissato a 16 anni.

**Lavoro infantile:** lavoro svolto da un bambino, come definito sopra, salvo l'eccezione prevista dalla Raccomandazione ILO 146

**Giovane lavoratore:** lavoratore che, superata l'età definita per il bambino, non abbia compiuto 18 anni.

**Definizioni legislazione italiana:** Secondo il D.lg. 345/99, modificato con D.lg. 262/00 valgono le seguenti definizioni:

**Bambino:** minore di anni 15 o comunque soggetto all'obbligo scolastico

**Adolescente:** minore di anni 18 e maggiore di anni 15 e non più soggetto all'obbligo scolastico

## 3. Attività specifiche

I.TEC. SRL nel rispetto delle leggi vigenti, delle raccomandazioni ILO e delle convenzioni ONU si astiene dall'utilizzare o favorire l'impiego di lavoro infantile o comunque di giovani in età dell'obbligo scolastico, disponendo, come indicato dalla Politica per la Responsabilità Sociale, **che sia impiegato soltanto personale con età superiore ai 18 anni.**

L'azienda dispone comunque la presente procedura per garantire un programma di intervento nei casi in cui dovesse in particolari e sporadici momenti impiegare personale adolescente (minore di 18 anni e superiore a 16 anni) o ne venisse a conoscenza di impiego presso propri fornitori tramite questionari/verifiche ispettive di seconda parte.

L'azienda, nei suddetti casi, verificherà la conformità del caso a quanto previsto dal Codice di Comportamento etico, dal CCNL applicato ed eventualmente potrà in essere le seguenti azioni di rimedio:

- Verifica delle motivazioni aziendali di assunzione minori adolescenti,
- verifica del tipo di contratto applicato, delle condizioni di lavoro e mansioni svolte, e della loro congruità
- verifica della corretta e tempestiva formazione e informazione rispetto a salute e sicurezza, nonché ai possibili rischi connessi all'attività svolta,
- verifica della presenza di un effettivo programma di tutoraggio in programma di apprendistato,
- evidenza dell'effettiva informazione rispetto a diritti e doveri e adeguata rappresentanza sindacale;
- consapevolezza degli altri lavoratori rispetto allo status di minore del lavoratore,

<p><b>I.TEC SRL</b>  <b>COSTRUZIONI GENERALI</b>  Via Marsara, 4 – Villa Del Conte (PD)  ☎ 049.93.90.166  E-Mail info@i-tecsrl.it</p>		
---	--	--

### 3.1 Utilizzo di lavoro minorile da parte di fornitori e azioni di rimedio

Tutti i fornitori dell'azienda firmano un impegno scritto al rispetto dei principi SA8000 (contenente l'esplicito rifiuto dell'impiego di lavoro minorile).

In caso di difformità a quanto previsto dal CCNL e dalla Politica aziendale SA8000 in capo a fornitori, l'azienda, dopo aver avvisato il fornitore della Non Conformità rilevata ed averne accertato le cause, concorderà tempestivamente le azioni di rimedio e le tempistiche di chiusura di queste, nonché le evidenze dell'effettiva risoluzione del problema. Trascorso il periodo concordato ed in carenza delle evidenze di cui sopra, l'azienda sospenderà le forniture e segnalerà il problema agli organi competenti (DPL, OOSS, ecc.).

#### Stages aziendali

Gli eventuali lavori affidati ai minori di anni 18 per lo svolgimento di corsi didattici o di formazione professionale sono limitati al tempo necessario all'attività formativa, sono tutti classificabili come leggeri e non pericolosi o insalubri, sono concordati con il soggetto responsabile del corso a stretto contatto con il Tutor da esso nominato e saranno svolti sotto la stretta sorveglianza di formatori interni all'azienda, nel pieno rispetto delle condizioni di salute e sicurezza previsti dalla Norma.

Allo stesso modo, qualsiasi contratto aziendale di apprendistato è finalizzato all'inserimento del giovane lavoratore tramite un percorso predefinito che coniughi lavoro e formazione sotto lo stretto controllo da parte del Tutor aziendale (precedentemente abilitato), e mai in sostituzione di analoghi impieghi precedentemente svolti da personale regolarmente assunto per il quale siano stati emessi conseguentemente provvedimenti di licenziamento o riduzione di impiego e/o mansionario.

#### 4. Responsabilità

I responsabili delle diverse funzioni aziendali hanno il compito di attuare la presente procedura. Il RSA8000 ha il compito di vigilare sull'adempimento di questa procedura.

#### 5. Documenti di riferimento

Norma SA8000

D.lg. 17 ottobre 1976 n 977, modificata ed integrata con D.lg. 262/00

Convenzioni ILO 138 e 182

Raccomandazione ILO 146

Convenzione internazionale ONU sui diritti dell'infanzia

Art. 37 Costituzione italiana

D.Lgs 345/99 (così come modificato e integrato dal D.lgs 262/00) di attuazione della direttiva comunitaria 94/33/CE

Costituzione italiana art.37 - Limite minimo di età per il lavoro - Tutela del lavoro dei minori.

L. 20 maggio 1970 n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento - art. 10

L. 19-01-1955 n. 25 e L. 24-06-1997 n. 196 – apprendistato e contratti di tirocinio

L. 19-07-1994 n. 451 - Contratti di formazione lavoro

Contratto Collettivo Nazionale

Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.